



COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

Tel. 06-9015601 Fax. 06-9041991 Piazza C. Leonelli n°15 C.A.P. 00063 www.comunecampagnano.it

REGOLAMENTO DELLE AREE PUBBLICHE

modificato con Delibera C.C. n. 4 del 24.2.2009

INDICE

- TITOLO 1: Disposizioni Generali	3
- TITOLO 2: Le aree di mercato	3
- TITOLO 3: Programmazione comunale	4
- TITOLO 4: Mercato comunale	7

LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE

TITOLO 1 – Disposizioni Generali

Articolo 1

Con il presente regolamento il Comune di Campagnano di Roma disciplina il commercio ambulante nel rispetto dei principi fissati dalle seguenti leggi e/o decreti in tema di commercio su aree pubbliche e successive modifiche e integrazioni:

DLgs 114/1998 (Decr. Lgs 31 marzo 1998 n. 114)

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

DLgs 228/2001 (Decr. Lgs 18 maggio 2001 n. 228)

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 [CAPO I - Art. 4 - Esercizio dell'attività di vendita]

Ministero Sanita` (ordinanza del 2/3/2000 (GU n. 56 - 08.03.2000))

requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche

Legge Regionale n°33 del 18-11-1999

Disciplina relativa al settore commercio

TITOLO 2 - Aree di mercato

Articolo 2 – Caratteristiche delle aree

L'ampiezza delle aree di mercato e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Nei tempi e modi indicati dalla legge regionale n.33 del 1999, la superficie delle aree deve essere comunicata alla regione, con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 3 – Aree individuate

MERCATO DI P.LE ORTONELLI:

comprendente p.le Ortonelli e mezzaluna di p.zza R. Elena, per una superficie complessiva di 2390 metri quadrati circa, di cui mq 1970 occupati da n.47 posteggi (7 alimentari, 39 non alimentari, 1 per i produttori agricoli), che si svolge con cadenza settimanale, il Sabato mattina.

ALTRI OPERATORI:

Vi sono due operatori per la vendita di “ frutta secca “ (alimentari) nei giorni festivi (30 mq ciascuno), in P.zza Regina Elena .

FIERE, MANIFESTAZIONI E FESTE PATRONALI:

Fiera annuale del 25 Aprile, disciplinata da apposita, annuale, delibera della G.M.

MANIFESTAZIONE “ Le Bancarelle “ :

che si svolge ogni ultima domenica del mese nel centro storico del paese, gestita da concessionario e riservata a coloro che intendono scambiare e/o vendere oggetti di collezione o di proprietà, in modo del tutto sporadico ed occasionale, i partecipanti sono tenuti a dichiarare preventivamente sotto la propria responsabilità, la condizione di venditori non professionisti.

TITOLO 3 - PROGRAMMAZIONE COMUNALE

Articolo 4 – Aree di sosta

L'Amministrazione Comunale secondo le direttive di legge e nei termini qualitativi espressi dal D.Lgs 114/98 e dalle LL.RR. n. 33/99 e n. 12/2000 e successive modifiche e integrazioni definisce la seguente rete di vendita su aree pubbliche.

PIAZZOLE DI SOSTA PER I COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI

Per questi operatori è già prevista una piazzola di sosta nel mercato settimanale del sabato mattina.

Con questo regolamento si individuano anche due piazzole, di 40mq ciascuna, per la sosta dei produttori diretti in p.le Ortonelli , escluso il sabato.

PIAZZOLE DI SOSTA PER I VENDITORI ITINERANTI

Le soste per i venditori itineranti sono consentite nel territorio, ad esclusione della giornata del Sabato, purché non siano di ostacolo alla circolazione viaria, a insindacabile giudizio del Comando della Polizia Locale., nelle strade e piazze sotto elencate:

- Parcheggio antistante il Campo Sportivo
- Via del Salvatore (incrocio con Via Roma)
- Piazza Benedetto Croce

La sosta può riferirsi ad un solo veicolo per volta, nella stessa località.

Il titolare dell'autorizzazione per la vendita in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di due ore.

Articolo 5 – Soste per i venditori del mercato settimanale

L'elenco dei posteggi con l'indicazione della superficie del posteggio stesso e con Le merceologie in vendita, è un allegato a parte e depositato presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Campagnano di Roma.

I posteggi previsti sono 47, tutti presenti attualmente (compreso un banco per produttori agricoli) e nessuno autorizzabile oltre le presenze attuali.

SUPERFICIE COMPLESSIVAMENTE AUTORIZZABILE:

mq 1970

Numero di banchi autorizzati 47

- autorizzati per prodotti alimentari 7
- per i produttori agricoli 1
- autorizzati per prodotti non alimentari 39
- Numero di banchi liberi 0

POSTEGGIO N.	mQ	Dimensioni
1	50	5 x 10
2	40	5 x 8
3	40	5 x 8
4	25	5 x 5
5	35	5 x 7
6	15	5 x 3
7	40	5 x 8
8	30	5 x 6
9	45	5 x 9
10	25	5 x 5
11	35	5 x 7
12	45	5 x 9
13	70	5 x 14

14	35	5 x 7
15	75	5 x 15
16	30	5 x 6
17	35	5 x 7
18	40	5 x 8
19	40	5 x 8
20	35	5 x 7
21	30	5 x 6
22	45	5 x 9
23	35	5 x 7
24	35	5 x 7
25	40	5 x 8
26	40	5 x 8
27	45	5 x 9
28	40	5 x 8
29	50	5 x 10
30	45	5 x 9
31	45	5 x 9
32	45	5 x 9
33	40	5 x 8
34	40	5 x 8
35	45	5 x 9
36	40	5 x 8
37	50	5 x 10
38	45	5 x 9
39	40	5 x 8
40	45	5 x 9
41	40	5 x 8
42	35	5 x 7
43	25	5 x 5
44	45	5 x 9
45	35	5 x 7
46	50	5 x 10
47	55	5 x 11

SEDE ALTERNATIVA

Il mercato settimanale può essere spostato in una sede alternativa solo in casi eccezionali e di emergenza. Tale sede viene individuata dall'amministrazione comunale.

Articolo 6 – Piazzole per fiere, manifestazioni e feste patronali

In occasione delle celebrazioni del santo patrono il mercato settimanale del sabato è sospeso.

Alle feste patronali ed ad altri eventuali mercati o fiere locali che si possono svolgere durante il corso dell'anno (ad esclusione della manifestazione denominata "le bancarelle" e di eventuali mostre-mercato), possono partecipare esclusivamente i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche; per ogni manifestazione il numero massimo di operatori e la dislocazione degli stessi è demandata al Comandante della Polizia Locale. Eventuali mostre-mercato possono essere autorizzate anche a privati su suolo privato.

TITOLO 3 – DISCIPLINA MERCATO SETTIMANALE

Articolo 7 – Caratteristiche generali

Il mercato settimanale ambulante di Campagnano di Roma si effettua il sabato mattina su piazzale Ortonelli e sulla mezzaluna di P.zza R. Elena. Il mercato è gestito direttamente dal Comune.

La località di svolgimento del mercato è stabilita dalla Amministrazione Comunale.

Articolo 8 – Orari di apertura e di chiusura

Gli orari di apertura del mercato e di chiusura dello stesso sono stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Il mercato inizia alle ore otto antimeridiane e termina alle ore tredici.

Le operazioni di preparazione dei banchi di vendita possono svolgersi dalle ore sette alle ore otto, senza eccedere tali limiti e le operazioni di sgombero delle merci e dei banchi non possono andare oltre le ore tredici e 30 minuti, con l'obbligo di non effettuare vendite dalle ore tredici in poi.

Gli ingressi al mercato saranno scaglionati, a seconda del posteggio occupato, con apposito provvedimento del Comandante della Polizia Locale.

Articolo 9 – Controllo funzionale del mercato

Il controllo funzionale del mercato è affidato al corpo dei Vigili Urbani, a seguito delle direttive dell'Amministrazione Comunale.

L'attività é subordinata al rispetto delle disposizioni comunali riportate in questo Regolamento d'esercizio.

Articolo 10 – Vendite consentite

Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate secondo i settori merceologici previsti dal DLGS n.1 14 del 1998: settore merceologico alimentare e settore merceologico non alimentare e secondo le specializzazioni merceologiche stabilite nella G.U. N.94 del 1999.

Sono escluse le vendite delle armi, degli esplosivi, dei preziosi e delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma primo del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n.213. Per i generi alimentari devono essere sempre garantite, con mezzi idonei, le norme per non dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico, nei termini stabiliti dall'ordinanza del Ministero della Sanità, del 2 marzo 2000.

Articolo 11 – Titolari dell'autorizzazione

La titolarità delle autorizzazioni alla vendita nei posteggi del mercato settimanale su area pubblica, é concessa alle persone fisiche e/o alle società di persone regolarmente costituite. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per i generi alimentari é subordinato al possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 – Concessione, decadenza e revoca del posteggio

La concessione del posteggio nel mercato ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata. La concessione decade per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o anche se il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune stesso. Nel caso di revoca del posteggio, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, su area pubblica.

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

L'autorizzazione ad esercitare nel mercato settimanale é concessa dal Comune delegato dal Presidente della Giunta in base a piani integrati e criteri conformi ai dettami della L.R. 33 del 1999, sia per quanto riguarda la composizione iniziale sia per ciò che attiene ai posteggi che si rendono disponibili nel tempo e devono, quindi, essere riassegnati. I

criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e le attribuzioni delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dalla normativa vigente, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Articolo 13 – Occupazione del posteggio

L'occupazione del posteggio é subordinata al preventivo pagamento della TOSAP e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani Giornaliera qualora tale tasse sia ancora previste.

Le tasse in oggetto sono applicate ai sensi del D.Lgs 15.11.93 n.507 e D.Lgs n.560 del 28.12.93 e successive modificazioni e, dei Regolamenti Comunali.

Articolo 14 – Contenuti della concessione

La concessione dell'area pubblica deve contenere i seguenti dati:

1. nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione, nel caso di persona fisica, o dei soci nel caso di società di persone regolarmente costituita;
2. per le vendite di beni alimentari: requisiti professionali
3. settori merceologici autorizzati ed eventuali specializzazioni;
4. estremi del posteggio concesso: numero dello stesso e superficie di vendita assegnata.

Articolo 15 – Collocazione dei banchi sul mercato

La collocazione degli operatori nei posteggi assegnati dovrà rispettare i modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. I posteggi sono numerati ed ognuno di essi é assegnato univocamente ad ogni singolo operatore.

Articolo 16 – Superficie dei posteggi di vendita

La superficie dei posteggi individuali assegnati del mercato settimanale é stabilita dal Comune a seconda delle disponibilità di spazio e visualizzata nell'allegata cartografia.

Articolo 17 – Presenza sul mercato

Qualora l'assegnatario del posteggio non si sia presentato al mercato entro le ore 8 (otto), perderà per la giornata il diritto al posteggio stesso.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

L'assegnazione temporanea, a terzi, del posteggio non occupato dal titolare della concessione, non può avere una durata superiore al periodo di non utilizzo del posteggio stesso da parte del titolare.

Nell'assegnare temporaneamente il posteggio, non si possono creare priorità basate sulla residenza (o sede legale per le società) oppure sulla nazionalità dei soggetti interessati.

Articolo 18 – Posteggi liberi

I posteggi che si dovessero rendere disponibili nel tempo verranno assegnati dal Comune, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 19 – Accesso al mercato per gli automezzi

L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento delle merci e per la preparazione dei banchi di vendita o per il loro smontaggio, è consentito prima delle ore 8 (otto) e dopo le ore 13 (tredici), secondo quanto è espresso nell'art.2 di questo Regolamento.

La sosta degli automezzi potrà avvenire su aree individuate nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli, nel caso che .gli stessi automezzi non riescano ad essere contenuti nell'area stessa del posteggio assegnato.

Articolo 20 – Quando la giornata di mercato é festiva

Nel caso che la giornata di mercato dovesse ricadere in un giorno festivo il Sindaco, previa richiesta degli stessi operatori del mercato, può anticipare o posticipare la data di effettuazione, dandone comunicazione pubblica in tempo utile per tutti.

Articolo 21 – Doveri dei titolari dei posteggi

I titolari di posteggio nel mercato sono tenuti:

1. ad essere sempre presenti nell'area assegnata;
2. a non occupare più spazio di quanto é stato assegnato;
3. a rispettare gli orari stabiliti nel presente Regolamento, per le operazioni di occupazione e di sgombero dell'area assegnata;
4. ad osservare scrupolosamente leggi e regolamenti in vigore relativi al commercio in genere (dlgs 114 del 1998 e LR 33 del 1999), con i riferimenti specifici per il commercio sulle aree pubbliche;
5. a contenere le merci entro l'area di posteggio assegnata e a non farle pendere sui passaggi riservati ai consumatori;

6. a stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2.20 e non sporgenti oltre l'area di vendita assegnata, senza invadere gli spazi altrui;
7. a tenere esposti in modo chiaro e ben leggibile, i prezzi delle singole merci, secondo i dettami dell'art. 14 del dlgs 114 del 1998.
8. a tenere sempre pulito lo spazio di vendita assegnato. A questo fine, il concessionario dell'area di vendita deve utilizzare appositi sacchi di plastica consegnati dal Comune. Alla fine delle operazioni di vendita, dovranno restare questi sacchi debitamente riempiti con carte ed imballaggi vari, nell'area del posteggio, per permettere agli operatori ecologici del Comune di procedere a una immediata ripulitura dell'area del mercato. In caso di inottemperanza della suddetta disposizione sarà comminata una sanzione amministrativa pari a 50,00 euro.
9. a tenere esposta nel proprio posteggio, l'autorizzazione dell'avvenuto pagamento della TOSAP e della RSU giornaliera.

Articolo 22 – Divieti per gli operatori

E' fatto divieto per i titolari di posteggio nel mercato:

1. di arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi;
2. di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia operazioni di vendita che a vendita ultimata;
3. di usare indiscriminatamente megafoni, radio, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; é fatta eccezione per i rivenditori di dischi e musicassette, che possono usarli tenendo il volume moderato;
4. di piantare chiodi, legare funi, corde ed altro agli alberi, ai pali della luce ai balconi, alle facciate dei caseggiati vicini ed alla pavimentazione stradale;
5. di vendere le merci col sistema della riffa.

Articolo 23 – Responsabilità dei danni causati

I titolari di posteggio sono responsabili dei danni fatti al Comune o a persone da essi stessi o dai loro familiari, dipendenti o coadiuvanti.

Nel caso che l'assegnatario dell'area pubblica sia una società di persone, le responsabilità sono illimitate ed ogni socio ne risponde solidalmente.

Articolo 24 – Decadenza e revoca della autorizzazione

La concessione all'utilizzazione del posteggio designato dalla Amministrazione Comunale decade:

- 1- per il mancato rispetto delle norme contenute in questo Regolamento e nelle leggi specifiche del settore;
- 2- se il posteggio stesso non viene utilizzato per periodi di complessivamente superiori a quattro mesi per ogni anno solare, salvo il caso di gravidanza, assenza per malattia o per

servizio militare. Per questi casi, si invita a dare comunicazione per tempo all'ufficio commercio,

3- se il titolare non risulti più provvisto dei requisiti richiesti.

Il Sindaco può far revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza nulla dovere, salvo il fatto che l'interessato ha diritto ad un altro posteggio nel territorio comunale.

Articolo 25 – Aree diverse di mercato

Non è consentito utilizzare l'autorizzazione all'occupazione di posteggio nell'ambito del mercato settimanale, in aree diverse da quelle individuate e segnalate con questo Regolamento.

Eventuali occupazioni di altre aree pubbliche nell'ambito del territorio, sono assoggettate alle rispettive regolamentazioni.

Articolo 26 – Sanzioni amministrative (dlgs 114/1998- art.29)

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28 commi 9 e 10 del d.lgs 114/1998, è punito con le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti e con la confisca delle attrezzature e della merce. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all'articolo 28 del dlgs 114 del 1998, è punito con la sanzione amministrativa previsto dalle vigenti leggi.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 27 – Unicità di questo Regolamento

Questo Regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente in vigore.